

# **TI\_GERICHTE INC.2001.2402 vom 1. Februar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-02-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2001.2402](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.2402)

FR: TI\_GERICHTE INC.2001.2402 du 1 février 2001

IT: TI\_GERICHTE INC.2001.2402 del 1 febbraio 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

### **E. 2**

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui peraltro ammesso avanti agli inquirenti (v. supra, consid. B, con rinvii).

### **E. 3**

Numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire, quali in specie l'identificazione e successiva audizione degli acquirenti dell'accusato al fine di delimitare le responsabilità di lui, e confrontare quelli alle loro. Nel caso specifico, si tratta di passi d'inchiesta che esigono manifestamente il mantenimento in carcere di \_\_\_\_\_: il suo espresso rifiuto di fare i nomi degli acquirenti rende palese il pericolo di collusione con le terze persone coinvolte ma non ancora sentite, al fine - vi è da presumere - di garantire loro impunità, o almeno di concordare con loro una versione unitaria da ammannire agli inquirenti. E mal si comprende su quale base la difesa possa poggiare la propria

affermazione, secondo la quale “ non è vero che il detenuto si sia rifiutato di indicare i nominativi degli acquirenti della cocaina (vedi verbale polizia 22.1.2001) ” (osservazioni, cit.): alla risposta 7 (loc. cit., p. 2-3), egli ha sì fatto qualche nome, salvo poi, alla risposta successiva, dichiarare di non più voler “ rispondere all’interrogante circa i nomi di chi mi ha acquistato lo stupefacente ” (loc. cit., p. 3) – atteggiamento confermato il giorno successivo a verbale MP. Basta anche solo la limitata portata probatoria dei verbali di polizia (art. 61 cpv. 3 CPP) per capire che l’atteggiamento dell’accusato va valutato essenzialmente sulla scorta di quanto ammesso al magistrato inquirente, ossia nulla; e di ancora maggiore valenza è che detto atteggiamento è maturato, anzi si è inasprito nel tempo. Fra i bisogni istruttori ancora da soddisfare, infine, vi è – a detta dell’accusato (v. supra, consid. E con rinvii) – anche il destino di una piantagione di canapa presso il suo domicilio; e si tratta di questione talmente poco definita, che il Procuratore Pubblico manco vi fa riferimento.

#### **E. 4**

L’accertata esistenza di inderogabili bisogni istruttori, in uno con inequivocabili indizi di colpeabilità, rendono superfluo un esame degli ulteriori pericoli di fuga e di recidiva, peraltro nemmeno invocati dal Procuratore Pubblico.

#### **E. 5**

Visto il breve lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza qui discussa, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la completazione dell’istruttoria formale. L’inchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

#### **E. 6**

In conclusione, l’istanza in discussione – già al limite della ricevibilità in ragione della ridottissima motivazione – si appalesa manifestamente infondata e come tale dev’essere respinta, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese. Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP d e c i d e : 1. L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 gennaio 2001 da \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione. 4.

Intimazione: - Avv. \_\_\_\_\_, per sé e per l’accusato \_\_\_\_\_; -

Procuratore Pubblico avv. \_\_\_\_\_, con copia delle osservazioni dell’accusato e l’inc. MP \_\_\_\_\_ di ritorno. giudice \_\_\_\_\_